COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla soppressione di talune tasse postali di presentazione in dogana

COM(85) 356 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 luglio 1985)

(85/C 202/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la decisione 79/8/CEE dei rappresentanti dei governi degli stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alla soppressione di alcune tasse postali per la presentazione in dogana [1], ha posto fine alla riscossione, per gli invii di merci spedite da un altro stato membro e che beneficiano all'importazione di una franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e di fabbricazione, delle tasse di presentazione in dogana;

considerando che le autorità di taluni stati membri continuano, da allora, a riscuotere tali tasse per gli altri invii di merci comunitarie spedite da un altro stato membro;

considerando che è importante rafforzare il mercato interno della Comunità riducendo e, per quanto possibile, sopprimendo le formalità e le spese relative agli scambi di merci comunitarie tra stati membri; che l'eliminazione definitiva delle tasse postali di presentazione in dogana negli scambi intracomunitari contribuirebbe largamente alla realizzazione di tale obiettivo producendo un effetto visibile e immediato su tali scambi di cui beneficerebbero i cittadini europei; che tuttavia il trattato non prevede i poteri d'azione richiesti a tal fine; che pertanto si ritiene necessario basare le disposizioni del presente regolamento sull'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non sono più percepite tasse postali di presentazione in dogana per gli invii di merci spedite da un altro stato membro che soddisfano le condizioni previste agli articolo 9 e 10 del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

[1] GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 26.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/74 relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

COM(85) 370 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 luglio 1985)

(85/C 202/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,